

TUTTI INSIEME PER LA SOLIDARIETA'

STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"Tutti Insieme per la Solidarietà"**, organizzazione di volontariato, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"Tutti Insieme per la Solidarietà ODV"**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto registro.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Imperia. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. Essa opera in ambito locale, nazionale e internazionale.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5

febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera a);

- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera <l>);
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera i);
- d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera n);
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera u);
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera v);
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, lettera w);

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) realizzazione di un sistema di sicurezza sociale volto a sanare ed eliminare le situazioni e le cause che determinano stati di bisogno, necessità ed emarginazione dell'individuo e dei gruppi socialmente più deboli ed esposti;
- b) sostenere e promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, con particolare attenzione all'ambito educativo;
- c) sostenere e aiutare tutti coloro che vivono situazioni di disagio e difficoltà causate da povertà economica e educativa, combattendone le cause alla radice;
- d) sostenere e aiutare tutti coloro che vivono situazioni di disagio e difficoltà causate da povertà economica e educativa, combattendone le cause alla radice, al fine di migliorarne le condizioni di vita;
- e) promuovere il messaggio solidale e la cultura del volontariato, trasmettendo al pubblico messaggi positivi, anche attraverso attività ed eventi culturali, ricreativi e di promozione

Prodotto da
Costituzione Emilio Petrucci Polmire
Città di Ambrosio
Savella di via Principale

sociale (sport, musica, cultura, spettacolo);

Art.3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) progettare, organizzare e gestire iniziative di supporto economico, educativo e sociosanitario finalizzate ad eliminare le cause di esclusione sociale in Italia e all'estero;
- b) promuovere raccolte di fondi finalizzate al sostegno dei bisogni delle comunità locali e, ove e quando possibile, nei paesi in via di sviluppo, o aventi necessità;
- c) organizzare e gestire servizi di fornitura di viveri di prima necessità (alimentari, medicinali, vestiari, ...) in situazioni di riscontrato bisogno, individuate e selezionate dall'Associazione;
- d) progettazione, realizzazione e sostegno, anche indiretto, a percorsi formativi e di istruzione scolastica finalizzati alla lotta alla povertà educativa;
- e) progettazione, realizzazione e sostegno, anche indiretto, a percorsi di formazione e ricerca;
- f) organizzare, gestire e promuovere iniziative di beneficenza diretta;
- g) organizzare eventi (seminari, convegni, dibattiti e webinar);
- h) organizzare attività culturali, artistiche, sportive e ricreative per promuovere la conoscenza e l'approfondimento dei problemi dei temi della povertà economica ed educativa e dell'inclusione;
- i) gestione di attività editoriali, anche in forma digitale;
- j) sottoscrivere accordi e convenzioni con enti pubblici e privati;
- k) sviluppo e creazione di progetti multi-media. In particolare, ad esempio,
 - i. Siti web
 - ii. Applicazioni
 - iii. Contenuti audio e video
- l) progettare, organizzare e gestire percorsi didattici, educativi e ricreativi finalizzati alla promozione delle attività e degli obiettivi dell'Associazione;
- m) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norine sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, parità di opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. È facoltà del Consiglio Direttivo richiedere all'aspirante socio documentazione che ne attesti l'adesione allo spirito e alle finalità dell'Associazione e il possesso dei requisiti morali necessari.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto

Emilio Ambella
Consiglio Direttivo
Cortiglione

Good Area  Tulo Amomello - Saw the fine pine above the
Lottigione Emilio Cere & Barice

Good Area  Tulo Amomello - Saw the fine pine above the
Lottigione Emilio Cere & Barice

Good Area Tulo Amomello - Saw the fine pine above the
Lottigione Emilio Cere & Barice

Good Area  Tulo Amomello - Saw the fine pine above the
Lottigione Emilio Cere & Barice

- Good Area  Tulo Amomello - Saw the fine pine above the
Lottigione Emilio Cere & Barice

Good Area  Tulo Amomello - Saw the fine pine above the
Lottigione Emilio Cere & Barice

Good Area  Tulo Amomello - Saw the fine pine above the
Lottigione Emilio Cere & Barice

- Good Area  Tulo Amomello - Saw the fine pine above the
Lottigione Emilio Cere & Barice

Good Area  Tulo Amomello - Saw the fine pine above the
Lottigione Emilio Cere & Barice

Good Area Tulo Amomello - Saw the fine pine above the
Lottigione Emilio Cere & Barice

Good Area  Tulo Amomello - Saw the fine pine above the
Lottigione Emilio Cere & Barice

- Good Area 

mediante convocazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro il 31 dicembre di ogni anno per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 dello Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Emilio Cetraro
Cetraro Ambrosio
Saverio Saverio Saverio

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11- Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Emilio
Lorenzo
Guarneri
Francesco
Palma
Carlo
Titolo
Ambrosio
Saverio
Finamore
Stefano

Art.12- L'Assemblea degli associati: composizione, modalita di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea e l'organo sovrano dell'Associazione ed e composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato puo intervenire personalmente in Assemblea o puo farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a tre deleghe per associato.
3. L'Assemblea e convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea puo essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea puo riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verra dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a cio appositamente nominate. Il verbale e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. E compito dell'Assemblea ordinaria:

Grasso Alex
Costiglione Emilio
Cetolo Antonello
Savino Giuseppe
Petrillo Polina

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1 Ciascuno associato ha diritto ad un solo voto.

2 L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3 Fino al raggiungimento della maggiore età, l'associato minorenni esercita il proprio diritto di voto per tramite del genitore, o dell'esercente la potestà genitoriale. Gli associati minorenni in regola con il versamento della quota associativa concorrono, per tramite di chi li rappresenta, al raggiungimento dei quorum richiesti.

4 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un *minimo* di 3 a un massimo di 11 membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea riunita in sessione elettiva. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'incapace, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Graciana
Città di Palermo
Costigione Emilia
Città di Antomello
Saville di emilia

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Quando ora non siano presenti né il Presidente, né il Vicepresidente, il Consiglio è presieduto tra i presenti da uno dei suoi componenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Sono ammesse deleghe. Quando il Consiglio è composto da soli 3 membri esso è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti, al fine di favorire la gestione delle deliberazioni.
7. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione con il verbale, è apposto verbalmente, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante **CIO** appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Un consigliere può assumere su di sé fino a due cariche contemporaneamente;
 - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - decidere sull'assegnazione dei titoli onorifici di associato onorario e sostenitore;
 - redigere **gli** eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario

Grovito 11/06/2018
 Emilio Grovito
 Ambrosini
 -Costiglian

e strwnentaJe rispetto alle attività di interesse generale;

n) adottare ogni altro provvedimento che si::iad esso attribuiLo <al presente Statuto o d,d regolamenti interni;

o) adottare in genere tutti i provvedimenti e le misure necessarie a, l'attuazione de. Ue finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

1. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, o eventualmente anche ad altri associati, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3 Il Segretario si occupa in generale della gestione dei Libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro

Procedere
Costiglione Emilio
Città di Ambrogio
Società di Impresa

comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione

- c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 6, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo, nella persona del consigliere rimanente, può provvedere alla sostituzione attribuendo a una lista dei non eletti l'incarico. In caso di mancata elezione del Consiglio Direttivo svolta dai Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermata, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procede a sostituzione tramite elezione suppletiva da effettuarsi durante la prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

2. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri prima che sia possibile procedere all'elezione suppletiva, o alla ratifica assembleare, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Grass Alice
Cost. di Em. li
Atto B. Bal. ne
Art. 21
Am. In. 2018
Saville
G. un. 2018
Saville

Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo ha le seguenti competenze:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto dell'Associazione, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio e osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuta particolare riguardo alle attività di promozione sociale e di attività di ricerca e sviluppo;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
0. Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno

Carlo Baccini
Antonio Amorelli
Saverio Finocchiaro

dell'associazione.

Art. 24 - Responsabilità degli organi sociali

1. **D**elle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che l'anno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consigliere, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo (consiglio di amministrazione), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità, in quanto sono oneri della società per azioni, in quanto compaiono.

Titolo V

I libri sociali

Art. 25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

5. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

titolo VI

Art. 26 - Destinazione del patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 26 - Destinazione del patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, nonché da ogni altro bene, destinato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, nonché di ogni altro bene, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
 - rimborsi e contributi dei soci;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - ogni altra entrata ammessa al sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
1. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

- L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il 30 aprile di ogni anno.
- Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8

010rni che precedono l'Assemblea convocata)Jct la SL1a ,.l<)glll. ,lssociato,
re-r'l:a riduesta scrttta, potra prenderne visi one. approvaz1011,e u
p - e ricari, rendite, prmenti o entrate conlun -
-1. ou-i-J'.A oo.az.1ooedovra pubblicare annualm 9ue denonunac, s0110 superiorl a 100 nit la cur
d Jto internet della rete associativa h ente e lenct aggtorniu 11cl prnpno stto 11lternct Li
ti , - cw eventua 11ente adetisce (co. 2, art.14 D. Lgs. 117/2017) g
6 ef]tua.h emolumenll, compensi o oruspctbvt a qualstast Utolo attnbutti ai componentt <- cg 11.
0rgini di controllo e ai dirigenti.

'fjtoJO VII

'fjtolì onorifici

A,t.29 - Sostenitori

}, i\ coloro i guaji aderiscono ideali gli s pl d;ll'Assoef:zio e tramite il supporto anche
pioralc al.le sue infziative, o eveq tualin nte tt tei:-Jori zione libern.le all'Assodaziot}C di d narg
/ odi ai e servizi, potta ess r; asSefill to il titolo § 9.Ste pit:ic!

2. iCConsiglio Ditettiv deade in merito all'attiR_uzione e ?-l-la ev9ca del titolo di sostenitor
srabilendo altresì quali siano i re tale titolo

2. **11** titolo di sostenitore e Ruratpente onorif! 9 e none obbligat cl'n modo chi se ne fregia n<!!
confronti dell'Associazione:

Titolo VIII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione e deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorev Jedi almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o pit'l liquidatod e delibe.ra
ulh\ destinazione del patrimonio residua, il qua.le dovra essere devoluto, previo parere positivo
dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, de! Cadice del Terzo settore e salvo diversa desrinazione imposta
dalla legge,ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla rondazione Italia Sociale, se ondo
quantaprevisto dall'art.9 del Cadice del Terzo settore.

Gratificie
Cedulo Ambelth Saville Financiero
Costigione Emi fi. Ctu B Rtu. ca

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 31 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Imperia, 06 dicembre 2022



affidamento
L. 10.10.2016 n. 190
Art. 16-
q

r
,
— — — —